

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA COMUNITARIA TELEMATICA APERTA, 10 LOTTI, PER LA FORNITURA BIENNALE IN CONTO DEPOSITO DI LENTINE INTRAOCULARI UTILIZZATE DALL'UOC OFTALMOLOGIA PER INTERVENTI EFFETTUATI C/O LA S.O. DI OFTALMOLOGIA DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI E C/O LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA (RI).

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della fornitura biennale, in conto deposito, di protesi oculistiche (lentine intraoculari) utilizzate dall'UOC Oftalmologia dell'Ospedale S.Camillo De Lellis di Rieti per interventi di cataratta effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell'Ospedale S.Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa della Salute di Magliano S.

L'appalto sarà aggiudicato in base al miglior rapporto qualità/prezzo; pertanto, la valutazione dei prodotti offerti avverrà da parte della Commissione giudicatrice, in base a quanto definito nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e relativi allegati.

Sono ammessi, per il principio di "equivalenza funzionale" di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, i prodotti con caratteristiche tecniche equipollenti, purché, ad insindacabile giudizio, della Commissione giudicatrice, vengano ritenuti idonei a garantire la medesima funzionalità d'uso e riescano a soddisfare pienamente le esigenze dell'Azienda Sanitaria.

I quantitativi da fornire, in conto deposito, le tipologie dei prodotti da offrire e le relative caratteristiche tecniche, sono analiticamente descritti negli allegati n. 1.1.A_Caratteristiche e criteri premianti e 1.1.B_Fabbisogni.

Art. 2 – Conformità dei prodotti e caratteristiche tecnico qualitative

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell'All.1.1.A caratteristiche e criteri premianti.

Con riferimento a ciascun Lotto, i prodotti offerti dovranno rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nei documenti di gara e nei relativi allegati.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa, nonché Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto e Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

La suddetta ditta si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

Qualora, nel corso della validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, la ditta aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Art. 3 – Confezionamento ed etichettatura

Sul confezionamento primario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell'Allegato I del D.Lgs. n.46/1997, le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
- c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- e) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;

f) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;

g) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, il fornitore dovrà garantire:

1. la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti;
2. la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura. All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale delle Aziende Sanitarie campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.

Gli imballi dovranno essere a norma di legge ed "a perdere"; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Per consegne a pallet, il materiale dovrà essere correttamente imballato con cellophane con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. In tal caso il mezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica. Sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Art. 4 – Durata della fornitura

L'affidamento della fornitura avrà la durata di anni due (2) a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva o nel contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da parte della Stazione Appaltante.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni (6 mesi).

Art. 5 – Esecuzione del Contratto e Consegne/Conto Deposito

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Le ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire, per la costituzione del conto deposito della Sala Operatoria dell'U.O.C Oftalmologia dell'Ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti e della Casa della

Salute di Magliano S., le unità indicate nei richiamati allegati 1.1.A e 1.1.B. La Società aggiudicataria, dovrà provvedere all'attivazione del conto deposito entro 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione inoltrata al riguardo da parte dell'UOC ABS

Tutti i prodotti al momento della consegna dovranno avere una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della loro validità totale.

Ai fini della costituzione del conto deposito, l'impresa provvederà ad emettere apposito documento di trasporto con la causale "conto deposito", con l'indicazione della quantità, del codice prodotto, del numero di lotto di riferimento, della data di scadenza dei prodotti consegnati.

Il Direttore dell'U.O.C. Oftalmologia, o suo delegato, è tenuto al controllo della corrispondenza fra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto.

L'impresa si obbliga per tutta la durata del contratto a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. L'impresa provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro), che sarà inviato dal Coordinatore/Coordinatrice del Blocco Operatorio a mezzo mail.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all'utilizzo del bene.

La Società provvederà quindi a fatturare la merce ordinata solo quando effettivamente utilizzata.

A seguito dell'avvenuta utilizzazione delle lentine intraoculari saranno, pertanto, emessi:

1. "lettera di reintegro", trasmessa a mezzo mail, dal Coordinatore del Blocco Operatorio, alle società aggiudicatarie della fornitura e alla UOC Politica Del Farmaco e dei Dispositivi Medici. Nell'ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:
 - qualità (codice e descrizione prodotto)
 - quantità
 - misura
2. "l'ordine di fatturazione", inoltrato dalla UOC Politica Del Farmaco e dei Dispositivi Medici alla ditta fornitrice per la successiva fatturazione dei prodotti utilizzati.

Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere citato il relativo "ordine di fatturazione".

E' fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell'ordine di cui sopra o di procedere al reintegro in assenza dell'ordine di reintegro.

Il materiale da reintegrare dovrà essere consegnato con DDT di accompagnamento che riporti il codice della lettera di reintegro.

L'impresa si impegna a mantenere presso il proprio magazzino un'adeguata scorta al fine di assicurare la tempestività dei rimpiazzi.

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte della S.O. Oculistica dell'Ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti e della Casa della Salute di Magliano S. non esonera l'impresa fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria, o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

L'impresa si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l'Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore.

Con periodicità almeno semestrale, il personale dell'impresa, previo appuntamento, provvederà, in contraddittorio con il Coordinatore del Blocco Operatorio, o suo delegato ad effettuare l'inventario del materiale giacente, verificando sia i prodotti presenti, sia le scadenze dei medesimi che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. Nel caso tale periodo sia inferiore ad 1/3 della validità massima, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione gratuita del prodotto. Nel caso di scadenza del prodotto l'importo sarà a carico della ditta fornitrice.

L'impresa è l'unica responsabile della corretta gestione delle scadenze dei propri materiali giacenti in conto deposito presso la Sala Operatoria dell'UOC Oftalmologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti e della Casa della Salute di Magliano S.

Il Coordinatore del Blocco operatorio, o suo incaricato, si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, presso la S.O Oculistica del P.O. di Rieti e della Casa della Salute di Magliano S., secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l'impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.

L'Azienda Sanitaria risponde del deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica e/o alla campionatura prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.

Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare, presso altre imprese, il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell'avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti in sede di gara, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

In caso di rifiuto della fornitura perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro due giorni lavorativi, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. 5.1 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna da parte dell'Azienda dei beni forniti dalla Società aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Società.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l'Azienda USL Rieti le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 5.2 - Formazione e consulenza tecnica

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la consulenza tecnica e la formazione presso le strutture sanitarie interessate per i dispositivi medici forniti, secondo il piano di formazione eventualmente offerto in fase di gara, compreso l'aggiornamento tecnologico, e prestare assistenza tecnica, in collaborazione con gli organi della Azienda Sanitaria interessata e preposti all'attività di controllo e di revisione della merce.

Art. 6 - Innovazione tecnologica

Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto aggiornato, analogo a quello della presente fornitura che presenti migliori caratteristiche funzionali, potrà proporlo alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quello aggiudicato, previa valutazione qualitativa da parte della stazione appaltante.

L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il corretto utilizzo. In tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore è a carico della ditta aggiudicataria reperire e proporre alla stazione appaltante un prodotto sostitutivo.

Quest'ultima si riserva di accettare o meno il prodotto proposto con la medesima procedura prevista in caso di aggiornamento tecnologico.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00032 del 30/01/2017.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l’Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l’applicazione degli interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00032 del 30/01/2017.

Al presente appalto si applica, inoltre, la disciplina relativa all’ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui alle “Regole tecniche ministeriali V.4.7” alle quali si rimanda.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario.

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASL di Rieti, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Codice Ipa	as_ri
Codice Univoco Ufficio	UFX1HE
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	00821180577
Partita Iva	00821180577

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il Codice Unico Progetto (CUP) qualora presente.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lazio ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco

< CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Le informazioni di cui sopra sono necessarie onde agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e, pertanto, si ritengono obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment". Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” – art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l'acquisizione di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico, in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Il RUP, sentito il DEC, procederà alla liquidazione della fattura in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dello svolgimento del servizio.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito (v. art. 11 "Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione della fattura resterà, comunque, sempre subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del servizio, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della ASL di Rieti, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione della fattura resterà, inoltre, subordinata, alle eventuali verifiche condotte dalla ASL di Rieti in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Le Amministrazioni committenti si riservano, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

In caso di riscontrare irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

V. art. 3.3 del Disciplinare.

Art. 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla ASL di Rieti contraente e alla Prefettura.

Art. 10 – Obbligazioni specifiche dell'operatore economico aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

1. prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
3. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
4. comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
5. assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
6. assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs.

del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 12 Responsabile della fornitura

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del singolo Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

Art. 13 Brevetti e licenze

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto,

mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

L'ASL Rieti potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi all'Aggiudicatario con raccomandata AR o via PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- ✓ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- ✓ qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Rieti ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- ✓ mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato;
- ✓ grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- ✓ inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;
- ✓ mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL Rieti;
- ✓ dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'ASL Rieti, le giustificazioni dell'Aggiudicatario;
- ✓ qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'ASL Rieti, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- ✓ nel caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dall'articolo 6, dell'avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti in sede di gara,
- ✓ violazione norme sul subappalto;
- ✓ sospensione della fornitura (verranno valutati da parte dell'Azienda i casi di forza maggiore)
- ✓ utilizzo di prodotti e materiali non in conformità alle vigenti normative;
- ✓ incapacità nell'espletamento della fornitura;
- ✓ frode o negligenza nell'espletamento della fornitura;
- ✓ in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a fornire all'ASL Rieti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'ASL Rieti:

- ✓ la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;

l'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

- ✓ il diritto di affidare a terzi l'affidamento, in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese e/o minori entrate che l'ASL Rieti dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare l'appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura. L'ASL Rieti si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata AR o con PEC.

Art. 15 - Clausola di recesso ex art. 1373 C.C.

È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte del committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

In tali casi la ASL di Rieti si riserva, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la Società aggiudicatario del servizio di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC.

La ASL di Rieti ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico;
- c) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda committente che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato, previo preavviso, al contraente aggiudicatario di 2 (due) mesi.
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la ASL di Rieti sarà tenuta a

- pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
- e) giusta causa;
 - f) reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate deve comunque essere garantita la continuità della correlata fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Società aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la società aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne la ASL da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 16 – Livelli di servizio, penali e modalità di contestazione

L'O.E. è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente capitolato.

Le penali saranno applicate singolarmente e cumulativamente da parte dell'Azienda Sanitaria, previa contestazione delle mancanze riscontrate.

Saranno applicate le penali di seguito indicate:

- 1) in caso di ritardo nella consegna del materiale necessario per l'attivazione del "conto deposito", intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla comunicazione (vedi art.6), sarà dovuta una penale pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

2) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato “in conto deposito”, da effettuarsi entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine di reintegro (vedi art.6), sarà dovuta una penale pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

3) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% sul valore della merce non consegnata in sostituzione per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l’applicazione di **penali** adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto.

Nessun compenso verrà riconosciuto all’Aggiudicatario per il minor tempo di esecuzione rispetto a quello previsto dal presente capitolato o offerto.

L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale.

L’ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l’ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata AR o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le **penali** previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitano il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Asl di Rieti - DPO è l'Avv. Mario Mazzeo contattabile all'indirizzo e-mail dpo@asl.rieti.it.

Art. 18 – Spese contrattuali, imposte e tasse – spese di pubblicità

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto e la fase esecutiva dello stesso.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Dette spese dovranno essere rimborsate all'ASL Rieti entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sarà cura della ASL Rieti comunicare all'Aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate, i termini nonché le relative modalità di versamento.

Art. 19 – Clausola anti-pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario conferma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e si obbliga a non concluderne per tutta la durata del contratto.

Art. 20 – Codice di Comportamento

L'Amministrazione committente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da successivo art. 25, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato dalla ASL di Rieti committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale, atto deliberativo n. 545/DG del 17.05.2021.

A tal fine si dà atto che l'Aggiudicatario si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ASL Rieti, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Aggiudicatario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la ASL Rieti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente Pubblico Sanitario e pertanto non potrà opporre qualsivoglia motivo, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente Capitolato tecnico, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione fornitura del servizio devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- consegnare le forniture secondo i termini previsti e secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell'importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non

specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione dei servizi e delle eventuali necessarie forniture a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;

- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dalla ASL di Rieti in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico della società aggiudicataria;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena e incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione dei servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio de quo, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati durante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, per colpa o negligenza;
- curare la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- evitare ogni danno e pericolo per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o comunque, per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'ASL di Rieti od a terzi sia a cose e/o persone;
- risarcire i suddetti danni causati nel corso dello svolgimento del servizio per i quali la ASL di Rieti è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione delle forniture di che trattasi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti i servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima;
- designare, entro 5 giorni dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una persona referente comunicandone il nominativo all'Azienda.

Il Fornitore aggiudicatario non potrà eccepire, durante il periodo di vigenza contrattuale, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la ASL di Rieti, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione fornitura dei servizi in oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato tecnico, l'aggiudicatario ha tenuto in debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.

Art. 22 – Foro competente

Per tutte le controversie non risolubili in via consensuale che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di eventuale competenza del giudice ordinario, è competente il foro di Rieti.

Art. 23 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia: nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nel D. lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.